



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO PISACANE" SAPRI

ORDINAMENTO LICEALE: CLASSICO MUSICALE e SCIENTIFICO
ORDINAMENTO PROFESSIONALE: I.P.S.A.S.R. e I.P.S.E.O.A. / SAPRI

Via Gaetani, snc – 84073 SAPRI (SA) - C.M.:SAIS011002 — C.F.:84001780653 - Tel. 0973-391325 — Fax: 0973/604477
 -web : www.iispisacanesapri.edu.it — e-mail: sais011002@istruzione.it



Ai Docenti
 Al Personale ATA
 Agli Atti
 Al Sito web

Oggetto: Obbligo vaccinale personale scolastico

Si comunica che il Decreto-legge 24 novembre 2021(allegato) “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, estende l'obbligo vaccinale a tutto il Personale Scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

“In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”

Si ricorda infine che lo stesso provvedimento ha modificato la durata delle certificazioni verdi COVID-19: “in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione”.

Sapri, li 06/12/2021

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Franca PRINCIPE

